

Bo, 30 agosto 2004

Alle Imprese che applicano il  
CCNL Lapidei Manufatti in Cemento Artigianato

**ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE 28 LUGLIO 2004**  
**SETTORE LAPIDEI E MANUFATTI IN CEMENTO ARTIGIANATO**

In data 28 luglio 2004, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante il settore Lapidei e Manufatti in Cemento artigianato. Si tratta di un nuovo accordo di settore stipulato nel comparto artigiano, secondo i contenuti della recente intesa interconfederale del 3 marzo 2004, sottoscritta dalle associazioni artigiane e da Cgil, Cisl e Uil, in data 17 marzo 2004.

**AUMENTI RETRIBUTIVI**

Con decorrenza **1 settembre 2004 e 1 marzo 2005** i minimi retributivi del settore lapidei e manufatti in cemento avranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

| livelli | 1 settembre 2004 | 1 marzo 2005 | aumenti totali |
|---------|------------------|--------------|----------------|
| 1       | 29,00            | 27,15        | 56,15          |
| 2       | 27,19            | 25,45        | 52,64          |
| 3       | 23,68            | 22,17        | 45,85          |
| 4       | 22,21            | 20,79        | 43,00          |
| 5       | 21,37            | 20,00        | 41,37          |
| 6       | 20,39            | 19,08        | 39,47          |
| 7       | 18,95            | 17,74        | 36,69          |

**Inoltre, a far data dal 1 settembre 2004 non dovrà più essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.).**

**UNA - TANTUM**

**Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo contrattuale (28 luglio 2004),** deve essere riconosciuta una cifra "una tantum", a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" **(1 ottobre 2003 - 31 agosto 2004)**. Gli importi forfetari sono i seguenti:

|                          | Importi una tantum<br>a. | Importi di una tantum ridotti in caso di<br>corresponsione dell'i.v.c. (*) b. |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| operai-impiegati-interm. | 130,00 euro lordi        | <b>60,00 euro lordi</b>                                                       |
| apprendisti              | 91,00 euro lordi         | <b>42,00 euro lordi</b>                                                       |

(\*) l'accordo sindacale prevede dei valori di "una tantum" ridotti, in caso di corresponsione nel periodo 1/10/2003 - 31/8/2004 dell'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.); a titolo convenzionale, per il periodo richiamato, gli importi di i.v.c. da detrarre sono stati quantificati, per tutti i livelli di inquadramento contrattuale, in 70,00 euro lordi e per gli apprendisti in 49,00 euro lordi. L'ipotesi che si realizza per le aziende associate a CNA è la b..

**Gli importi di una - tantum devono essere corrisposti in due rate, unitamente alle retribuzioni afferenti i mesi di:**

|               | operai-intermedi-impiegati | apprendisti     |
|---------------|----------------------------|-----------------|
| novembre 2004 | <b>30,00</b>               | <b>17,00</b>    |
| novembre 2004 | <b>5,00 (*)</b>            | <b>5,00 (*)</b> |
| giugno 2005   | <b>25,00</b>               | <b>20,00</b>    |
| totale        | <b>60,00</b>               | <b>42,00</b>    |

(\*) In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, in materia di **previdenza complementare**, si è convenuto che in occasione della erogazione della prima rata di "una tantum", prevista con le retribuzioni del mese di novembre 2004 (ovvero della seconda tranche nel caso in cui non siano state definite le modalità di raccolta entro il mese di novembre 2004), una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00 sarà destinata, a sostegno della previdenza complementare di settore.

Ai lavoratori con rapporto **part-time** gli importi di una - tantum saranno riconosciuti con criteri di proporzionalità.

L'importo di una - tantum attribuito a ciascun lavoratore ne abbia diritto, **non è utile** agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, **né** del trattamento di fine rapporto.

UFFICIO CONTRATTUALISTICA